



COMUNE di LIMOSANO

(Provincia di Campobasso)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 29-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

| | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|----------|
| AMOROSO ANGELA | P | CASERIO NICOLINO | P |
| BOZZA CRISTIANA | P | ROMANO ANTONIO | A |
| MITRI ROLANDO | P | COLAVECCHIA ANGELO | P |
| AMORE FRANCESCO | P | | |

presenti n. 6 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariantonella DI IELSI, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. AMOROSO ANGELA, in qualità di Sindaco – Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE questa amministrazione al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini ormai stremati da una pressione fiscale, per l'anno 2016 ha ritenuto opportuno non aumentare le tariffe IUC;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, del 01.03.2016 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO opportuno procedere con la presente deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 ai fini IMU e TASI e con successiva deliberazione all'adozione delle tariffe TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune non intende aumentare le aliquote per gli immobili comunali nonché per le aree edificabili;

CONSIDERATO che:

- i commi 675 e 676 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio comunale di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento,.."*, tenuto conto:

- **che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;**

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 30.06.2014;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Presenti n. 6 consiglieri: con n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Colavecchia) resi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

1. Imposta municipale propria (IMU)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4 per mille- detrazione €. 200,00 |
|--|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 7,6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato |

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di €. 200,00;

2. Tributo servizi indivisibili (TASI)

di determinare per l'esercizio 2016 **la riduzione dell'aliquota TASI fino all'azzeramento**, sulla base della normativa riportata in premessa;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

DI RENDERE con separata votazione palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito, presenti n. 6 consiglieri: con n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Colavecchia), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), PER L'ANNO 2016.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 20-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mauro De Paola

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 20-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mauro De Paola

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco - Presidente
F.to Angela Amoroso

Il Segretario Comunale
F.to Mariantonella DI IELSI

R.A.n. 207

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* per la durata di quindici giorni consecutivi dal 06-05-2016 al 21-05-2016.

Limosano, 06-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to Mariantonella DI IELSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune per quindici giorni dal 06-05-2016 al 21-05-2016.

Limosano, 06-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurizio VANNI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- é stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-05-2016 al 21-05-2016;
- X è divenuta eseguibile il giorno dell'approvazione dell'atto perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);
- diverrà esecutiva nell'undicesimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);

Limosano, 06-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to Mariantonella DI IELSI

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Limosano, 06-05-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariantonella DI IELSI